




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamenti del Governo

5.57, 10-bis.21, 42.75, 44.62 e 50-ter.34

N. 302 – 13 dicembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamenti del Governo
5.57, 10-*bis*.21, 42.75, 44.62 e 50-*ter*.34

N. 302 – 13 dicembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI DA 37-BIS A 37-SEXIES (EMENDAMENTO 5.57)	- 3 -
REGIME TRIBUTARIO DELLE BANCHE	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 82-BIS A 82-TER (EMENDAMENTO 10-BIS.21)	- 4 -
REGIME FISCALE ENTI SOTTOPOSTI A RISOLUZIONE.....	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 491-BIS A 491-OCTIES (EMENDAMENTO 42.75)	- 6 -
FONDO DI SOLIDARIETÀ	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 499-BIS A 499-SEPTIES (EMENDAMENTO 44.62)	- 7 -
FINANZIAMENTO-PONTE AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 548-BIS A 548-QUATER (EMENDAMENTO 50-TER.34)	- 9 -
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI VOLONTARI IMPRESE	- 9 -

PREMESSA

Gli emendamenti, presentati il 12 dicembre 2015, sono corredati di relazioni tecniche, positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le ulteriori previsioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 37-bis a 37-sexies (Emendamento 5.57)

Regime tributario delle banche

La norma dispone:

- l'introduzione di una addizionale IRES del 3,5% da applicare ai redditi degli enti creditizi e finanziari, anche nelle ipotesi di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale (commi 37-bis e 37-ter);
- la piena deducibilità degli interessi passivi da parte delle banche (rispetto all'attuale deducibilità ammessa in misura 96%) ai fini IRES ed IRAP. Rimane invece confermata la parziale deducibilità per le imprese di assicurazione (commi 37-quater e 37-quinquies).

La decorrenza delle disposizioni è fissata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 ossia, per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2017 (comma 37-sexies).

Si provvede, infine, ad incrementare la dotazione del fondo ISPE di 12,6 mln per il 2018 e di 14,1 mln annui a decorrere dal 2019.

La relazione tecnica afferma che le modifiche determinano due effetti in termini di gettito di segno contrario: recupero di gettito da parte dell'addizionale IRES e perdita di gettito IRES ed IRAP conseguente al venire meno della parziale indeducibilità degli interessi passivi.

Per la stima degli effetti finanziari la RT utilizza il modello di microsimulazione IRES ed IRAP integrato con i dati provvisori ricavati dal primo invio telematico del modello UNICO 2015 effettuato dai soggetti bancari più importanti.

La RT, inoltre, afferma di aver considerato anche i dati dei versamenti F24 dell'addizionale IRES introdotta dal DL 133/2013 al fine di valutare il peso relativo dei soggetti bancari rispetto all'universo di riferimento (quasi il 75%).

Infine, sono state considerate le aspettative di ripresa per il settore bancario (fonte ABI).

Sulla base delle informazioni e delle elaborazioni indicate, la RT fornisce i seguenti risultati del modello di microsimulazione:

- il maggior gettito per addizionale IRES è indicato in misura pari a 590 milioni annui (di cui 440 milioni attribuibile alle banche);
- il minor gettito riferito alla piena deducibilità degli interessi passivi per le banche e gli intermediari finanziari è indicato in misura pari a 455 milioni (IRES) e a 120,9 milioni (IRAP). In proposito, la RT afferma che l'ammontare degli interessi indeducibili indicato nelle dichiarazioni è di 2,6 miliardi di euro. A tale ammontare è stata applicata un'aliquota media IRES del 17,5% e IRAP del 4,65%;
- il recupero di gettito IRES dovuto alla minore deducibilità IRAP non viene quantificato dalla RT.

La RT riporta, quindi, la seguente tabella nella quale sono illustrati gli effetti di cassa.

milioni di euro

	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	1.032,5	590	590
IRES	0	-796,2	-455	-455
IRAP	0	-223,7	-120,9	-120,9
Totale	0	12,6	14,1	14,1

Pur non essendo esplicitato dalla RT, per la stima degli effetti di cassa sembrerebbe considerato un acconto del 75% ai fini IRES e dell'85% ai fini IRAP.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica. Andrebbe tuttavia considerata l'ipotesi di applicazione del metodo previsionale, in luogo del metodo storico, per il versamento degli acconti IRES ed IRAP in base alla quale una parte degli effetti negativi di gettito si realizzerebbe nel 2017. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1, commi da 82-bis a 82-ter (Emendamento 10-bis.21)

Regime fiscale enti sottoposti a risoluzione

La norma disciplina il trattamento fiscale delle variazioni di elementi dello stato patrimoniale che si possono generare in capo all'ente soggetto a procedura di risanamento o di risoluzione, prevedendo l'irrilevanza ai fini IRES e IRAP:

- dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito di procedure di risoluzione o gestione delle crisi bancarie per il soggetto che ha emesso gli strumenti (comma 82-bis);

- nell'ambito della procedura di *bail-in*, dei maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione della misura di risoluzione per l'ente sottoposto a risoluzione (comma 82-*ter*);
- dei conferimenti a favore dell'ente sottoposto a risoluzione da parte del fondo di risoluzione e delle somme versate dal sistema di garanzia dei depositanti a ripiano delle perdite nei casi previsti dal D.lgs. n. 180/2015 (comma 82-*ter*).

La relazione tecnica, per gli strumenti di capitale (comma 82-*bis*), evidenzia che la legislazione vigente già prevede l'irrilevanza ai fini fiscali delle variazioni di valore imposte da clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 2, comma 22-*bis* del DL n. 138/2011¹. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a garantire lo stesso trattamento anche alle variazioni di valore imposte nelle nuove procedure di risoluzione.

Relativamente agli strumenti di debito (comma 82-*ter*), la RT sottolinea che la misura proposta è da considerarsi un allineamento della disciplina tributaria delle variazioni di valori in caso di nuove azioni risoluzione a quella già prevista per le variazioni di valore emergenti dalla riduzione dei debiti delle altre società in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o di piano attestato (art. 88, comma 4-*ter* del TUIR²).

La RT afferma, quindi, che, alla luce di quanto sopra esposto, alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti.

Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla finalità di coordinamento normativo con la disciplina tributaria vigente delle disposizioni in esame.

¹ Il citato comma 22-*bis* dispone che “i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

² Il comma 4-*ter* del citato articolo 88 dispone che “Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate.”

In merito a quanto disposto dalla norma circa l'irrelevanza ai fini fiscali dei conferimenti del fondo di risoluzione e delle somme versate dal sistema di garanzia dei depositanti all'ente sottoposto a risoluzione andrebbero peraltro acquisiti ulteriori elementi di valutazione. In particolare, tenuto conto che tale previsione non trova riscontro nella normativa vigente, andrebbe chiarito se con riferimento a tale fattispecie possano determinarsi eventuali effetti di minor gettito rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente.

ARTICOLO 1, commi da 491-bis a 491-octies (Emendamento 42.75)

Fondo di solidarietà

La norma istituisce un Fondo di Solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara, dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

Il Fondo è alimentato, sino ad un massimo di 100 milioni euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi è istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993e opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativa europeo sugli aiuti di Stato.

In proposito si evidenzia che la disciplina sulla tutela dei depositi nonché lo stesso articolo 96-bis di istituzione del citato Fondo interbancario sono oggetto di rilevanti modifiche per effetto dello schema di decreto legislativo n. 241 di attuazione della direttiva 2014/49/UE tuttora all'esame delle Commissioni competenti per l'espressione dei relativi pareri.

Con uno o più decreti interministeriali sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale.

Con DPCM possono essere nominati gli arbitri ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nei limiti dell'ammontare della prestazione corrisposta.

La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni nonché alla gestione del Fondo e al funzionamento del collegio arbitrale sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi, di cui all'articolo 96-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, finanziato dalle banche aderenti.

ARTICOLO 1, commi da 499-bis a 499-septies (Emendamento 44.62)

Finanziamento-ponte al Fondo di risoluzione unico

La norma dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico³ gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio⁴ gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti-ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.

Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità con i predetti accordi, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti-ponte al predetto Fondo fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.

Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione, è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Per l'erogazione dei suddetti finanziamenti ponte, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di

³ Di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014.

⁴ Come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 37 del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014.

2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

Tale dotazione è costituita:

- per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legge n. 66 del 2014, relative alla ristrutturazione del debito delle Regioni, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo;
- per un importo pari a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento, previsto dal comma 499 del ddl in esame, del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento al Fondo di risoluzione disposte dalla norma in esame sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto l'erogazione dei finanziamenti-ponte è eventuale, essendo subordinata alla necessità di intervento del Fondo di risoluzione per un importo superiore alla dotazione dello stesso (che è alimentato da contributi del sistema bancario); inoltre, l'utilizzo delle risorse che costituiscono la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze non determina effetti di finanza pubblica, atteso che:

- le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 non sarebbero state utilizzate in quanto non richieste dalle regioni per le operazioni di ristrutturazione ivi previste. Peraltro, tali risorse resteranno acquisite al bilancio o eventualmente versate nella contabilità speciale di cui la disposizione autorizza l'apertura;
- il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come quello istituito ai sensi della presente disposizione ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare, essendo anch'esso destinato a coprire oneri eventuali, come quelli derivanti dalle garanzie rilasciate dallo Stato.

Al riguardo si rileva preliminarmente che l'emendamento 34.96 in materia di finanziamento delle regioni, approvato nel corso della seduta del 12 dicembre 2015, reca una norma di copertura che, parimenti al testo in esame, prevede l'utilizzo delle somme giacenti sulla

contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014. La medesima proposta emendativa reca ulteriori disposizioni che prevedono un riversamento di somme allo Stato da parte delle regioni, che, da un'analisi complessiva della proposta emendativa, sembrerebbe finalizzato a compensare la spesa per interessi sostenuta dallo Stato in virtù dell'utilizzo delle somme di cui al citato articolo 45 da parte delle regioni. Il riversamento sembrerebbe quindi da collegare alla destinazione delle somme agli enti regionali anziché a riduzione del debito. Tanto premesso, si rileva che la proposta emendativa in esame, a fronte dell'utilizzo delle medesime somme, non sembra considerare tale spesa per interessi. In merito a tale differenza riscontrata tra le due proposte emendative appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1, commi da 548-bis a 548-quater (Emendamento 50-ter.34)

Deducibilità contributi volontari imprese

La norma prevede la deducibilità ai fini IRES e IRAP, a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente riferiti agli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della giustizia in misura pari a 19,54 milioni nel 2016 e 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2017.

La relazione tecnica afferma che i contribuenti interessati alla norma sono per la quasi totalità gli intermediari finanziari che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La RT afferma che, sulla base di informazioni pervenute dagli operatori del settore risulta un versamento di circa 230 milioni di euro l'anno. Attualmente ai fini IRES la contribuzione obbligatoria è deducibile; i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili senza comportare, pertanto, effetti sul gettito IRES.

La RT, quindi, in base alle variabili indicate riporta i seguenti effetti in termini di gettito IRAP, considerando una aliquota media del 4,65% per gli intermediari finanziari e del 3,9% per gli altri contribuenti:

(milioni di euro)

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

Di cassa con un acconto IRAP dell'85 per cento l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	-19,4	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica quantifica gli effetti della disposizione in esame con riferimento al solo gettito IRAP, evidenziando, in merito all'IRES, che i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili e non comportano, quindi, effetti di gettito. In proposito si osserva che l'assenza di effetti finanziari ai fini IRES presuppone un'integrale sostituzione dei contributi volontari interessati dalla disposizione in esame con contributi già deducibili a legislazione vigente. In merito alle ragioni sottostanti tale ipotesi appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.